



Ministero della cultura

Archivio Centrale dello Stato



REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI E L'USO DELLE IMMAGINI

Il presente *Regolamento* stabilisce le procedure, i criteri e le modalità per la determinazione dei corrispettivi riguardanti il servizio di fotoreproduzione, la pubblicazione e il riuso delle riproduzioni del materiale documentario conservato e altri servizi di cui possono usufruire a pagamento gli utenti.

I. RIPRODUZIONE CON FOTOCAMERA PERSONALE

In base all'art. 108 c. 3bis del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. sono libere le riproduzioni digitali di beni archivistici non sottoposti a restrizioni di consultabilità per ragioni di riservatezza ai sensi degli artt. 122-127 qualora vengano effettuate con mezzo proprio "senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale". In particolare è fatto divieto di vendere o consegnare a terzi, a titolo oneroso, le riproduzioni effettuate con mezzo proprio.

La riproduzione del materiale archivistico dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e diritto d'autore e, in ogni caso, nel rispetto dell'integrità della documentazione con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, senza l'uso di scanner manuali, stativi o treppiedi compilando il modulo di autodichiarazione allegato al presente *Regolamento* da consegnare al personale della sala di studio al termine delle riprese.

Non è liberamente riproducibile con mezzi propri la documentazione già riprodotta in digitale dall'ACS. nonché i documenti "di particolare rarità e antichità e/o fragilità o corruzione del supporto, che necessitano di speciali accorgimenti per garantirne la sicurezza" (circ.33 DGA 29/09/2017), in particolare tutto il materiale grafico di grande formato.

La Direzione dell'Istituto si riserva la facoltà di negare motivatamente la riproduzione di documenti in precario stato di conservazione e che possano subir danno dalle manipolazioni finalizzate alla riproduzione.

Resta soggetta ad apposita autorizzazione la riproduzione integrale di fondi archivistici, serie archivistiche complete o parti sostanziali di esse.

II. RICHIESTA DI RIPRODUZIONI

Presso l'ACS è attivo un Servizio di riproduzioni cui gli utenti possono indirizzare le proprie richieste.

I tempi di esecuzione e consegna delle riproduzioni variano in relazione alla quantità richiesta e ai carichi di lavoro del servizio. Per motivi di urgenza, compatibilmente con lo svolgimento dell'attività ordinaria, l'Ufficio può rilasciare riproduzioni in giornata ad un costo aggiuntivo pari a tre volte il costo per le riproduzioni fotostatiche e a euro 10,00 complessivi per le riproduzioni digitali.

Salvo specifica autorizzazione della Direzione, non è possibile richiedere oltre 800 riproduzioni per ogni anno solare

Il Servizio di riproduzione, svolge le sue attività prendendo in consegna dalla Sala di studio la documentazione da riprodurre, segnalata dagli utenti che l'hanno richiesta in consultazione

Qualora le richieste di riproduzione pervengano per corrispondenza e occorra prelevare la documentazione dai depositi, selezionandola e predisponendo la procedura prevista, alle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2 viene aggiunto **l'importo di 10 euro ogni tre unità di conservazione movimentate**.

Per corrispondenza possono essere richieste unicamente riproduzioni digitali e non fotocopie.

Il Servizio provvede a eseguire le riproduzioni solo dopo aver acquisito la ricevuta del loro pagamento. Una volta eseguite, le immagini vengono spedite per posta elettronica.

III. RIMBORSI SPESE

Ai sensi dell'art 108, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio "nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente"

A. RIPRODUZIONI DIGITALI

1. RIPRODUZIONE DA ORIGINALE DI SINGOLI DOCUMENTI

Dimensioni dell'originale non superiore al formato A3

	euro / img
jpeg bassa definizione (fino a 300 dpi)	1
jpeg alta definizione (oltre i 300 dpi)	5
tiff alta definizione (oltre i 300 dpi)	10
Per originali di dimensioni superiori al formato A3 il costo è di 15 euro	

2. RILASCIO DI SINGOLI DOCUMENTI DIGITALIZZATI

	euro / img
jpeg bassa definizione, comprese le riproduzioni da lettore Microfilm	0,50
jpeg alta definizione (oltre i 300 dpi)	3
tiff alta definizione (oltre i 300 dpi)	8

3. RILASCIO DI UNITA' ARCHIVISTICHE IN FORMATO DIGITALE (BREVETTI E MARCHI)*

	euro
bassa definizione (fino a 300 dpi)	30

B. FOTOCOPIE**

	euro
Fotocopia A4	0,15
Fotocopia A3	0,30

*In ragione della peculiarità della documentazione, può essere rilasciata unicamente la copia dell'intero fascicolo

**Non è possibile richiedere la spedizione postale delle copie su carta.

IV. RIPRODUZIONE DEL PATRIMONIO FILMICO

L'utente interessato alle riproduzioni, dovrà inoltrare la richiesta all'Archivio centrale dello Stato (acs@beniculturali.it) che provvederà ad inviarla all'Istituto Luce per l'elaborazione del preventivo e la relativa riproduzione.

V. DIRITTI DI PUBBLICAZIONE E USO

Ai sensi dell'art. 108 c. 3 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio è libera la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di documenti archivistici effettuata “senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale” in modo tale da non poter essere ulteriormente riprodotte per finalità di lucro.

A. PUBBLICAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

E' esente dal pagamento di diritti la pubblicazione di riproduzioni in tutte le opere editoriali, indipendentemente dal loro supporto, che abbiano una tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo di copertina inferiore a € 70,00 e i periodici di natura scientifica. È altresì esente dal pagamento dei diritti di pubblicazione la pubblicazione in rete di immagini di documenti conservati presso l'ACS per finalità diverse dal lucro.

In questi casi occorre inviare una comunicazione del proposito di pubblicare l'immagine previa compilazione di un modulo disponibile sia in Sala di studio che in rete (mettere qui il link). Al momento della pubblicazione l'utente è inoltre tenuto a citare l'istituto conservatore, la segnatura del documento e a inviare una copia della pubblicazione, in qualsiasi formato, all'Archivio centrale dello Stato.

B. PUBBLICAZIONI A SCOPO DI LUCRO

Per gli usi editoriali diversi da quelli indicati in precedenza (“pubblicazioni senza scopo di lucro”) e per qualsiasi altro utilizzo di carattere commerciale delle riproduzioni è necessario:

1. Richiedere l'autorizzazione compilando l'apposito modulo disponibile in Sala di studio e online.

La richiesta dovrà essere corredata da una marca da bollo di € 16,00.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, (art 16, Alleg. B DPR 26 ott. 1972, n. 642); le associazioni ONLUS (artt 17-18 D. Lgs. 4 dic. 1997, n. 460). In quest'ultimo caso le associazioni, per poter essere esentate, devono allegare la documentazione in cui siano riconosciute come ONLUS.

2. Corrispondere per ciascuna riproduzione l'importo di cui alla seguente tabella.

Usi editoriali	Tariffa
Singola edizione a stampa con tiratura superiore alle 2000 copie o con prezzo di copertina superiore a 70 euro	20 euro a riproduzione
Riedizioni, ristampe e rinnovi	50% del corrispettivo iniziale
Diritti mondiali	Tariffa triplicata

Altri usi commerciali	Tariffa
Uso televisivo e cinematografico	110 euro a riproduzione
Siti web di carattere commerciale (per un anno)	40 euro
Merchandising e altri tipi di uso	Da concordare con la Direzione

L'autorizzazione alla pubblicazione è valida limitatamente a un solo Paese e alla prima edizione della stessa. Per utilizzi ulteriori è necessario richiedere una specifica autorizzazione.

Per altri tipi di utilizzo non espressamente indicati nella tabella, o per utilizzi richiesti da parte di altri soggetti pubblici, la Direzione della Sala di Studio si riserva di stabilire gli importi dovuti e concordare la modalità di pagamento, caso per caso, in relazione ai parametri di cui all'art. 108, c. 1 del d.lgs. 42/2004.

3. Citare correttamente:

- l'Istituto conservatore, cioè l'Archivio centrale dello Stato e la segnatura esatta del documento;
- gli estremi dell'autorizzazione (numero di concessione all'utilizzo assegnato dall'Istituto).

4. Consegnare una copia della pubblicazione all'ACS.

VI. ALTRI SERVIZI A PAGAMENTO

Per la movimentazione di unità archivistiche dal deposito sussidiario alla sede centrale per richieste di tipo amministrativo è previsto un costo di 10 euro ogni singola unità

L'Istituto può svolgere ricerche per corrispondenza sulla base di indicazioni precise e circostanziate. A prescindere dall'esito, il costo per ogni ricerca è di 10 euro, pagato anticipatamente.

VII. MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutti i servizi descritti nel presente *Regolamento* devono essere versati anticipatamente, attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite Pago PA sul portale dei pagamenti del Ministero della Cultura, raggiungibile al seguente indirizzo web:

<https://portalepagamenti.beniculturali.it/beniculturali.aspx>

(per maggiori informazioni si consiglia di consultare le FAQ sul portale).

- presso l'Ufficio Cassa dell'Istituto, esclusivamente attraverso pagamento elettronico;

Sono esenti da qualsiasi pagamento per i servizi descritti nel Regolamento esclusivamente gli uffici e gli istituti del Ministero della Cultura.

IL SOVRINTENDENTE
Dott. Stefano Vitali

